



Milano, 08 Gennaio 2026

ASSEMBLEE A DISTANZA AMMESSE FINO AL 30 SETTEMBRE 2026

Fino al 30 settembre 2026 le assemblee societarie si potranno svolgere con le modalità consentite dalla normativa emanata durante l'epidemia da Covid-19: è quanto dispone l'articolo 3, comma 11, del DL Milleproroghe 2025, che procrastina, per l'ennesima volta, la normativa contenuta nell'art. 106 del DL 18/2020, la cui vigenza è attualmente disposta fino al 31 dicembre 2025 (ai sensi dell'articolo 3, comma 14-sexies, del DL 202/2024). Principalmente., l'art. 106 dispone che: o le assemblee delle società diverse da quelle quotate, possono essere convocate consentendo o imponendo ai partecipanti di intervenire anche o solo mediante strumenti di telecomunicazione, pur se il rispettivo statuto non preveda questa modalità; o le assemblee delle società quotate possono essere convocate imponendo ai soci di non intervenire (né di persona, né mediante strumenti di telecomunicazione) e, quindi, obbligandoli, se intendano esprimere il loro voto, ad avvalersi necessariamente del soggetto incaricato dalla società di svolgere la funzione di «rappresentante designato» (prassi che notoriamente gli investitori internazionali hanno mostrato di non gradire). Su quest'ultimo punto deve essere comunque precisato che, con norma posteriore all'emergenza Covid (in quanto introdotta dall'art. 11 della Legge 21/2024), è stato messo a regime (e, quindi, senza più scadenza temporale) il principio secondo cui lo statuto delle società quotate (e di quelle ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione) può prevedere che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite il soggetto nominato quale rappresentante designato dalla società. In sostanza, la norma transitoria del DL 18/2020 in materia di assemblea a porte chiuse, che viene prorogata, si rende applicabile da parte di quelle società il cui statuto non dispone sul punto e che, perciò, non potrebbero costringere i soci ad avvalersi del rappresentante designato.

Tornando alla proroga del DL 18/2020, la norma di cui all'art. 106 dispone, inoltre, che mediante un'apposita previsione nell'avviso di convocazione, può essere stabilito che nelle società di capitali e nelle cooperative il voto possa essere espresso in via elettronica o per corrispondenza; infine, può anche essere stabilito che il voto nelle assemblee di Srl si esprima con «consultazione scritta» o «consenso espresso per iscritto». Dall'art. 106 predetto si trae anche che: o la partecipazione all'assemblea può in ogni caso essere effettuata con strumenti di telecomunicazione; o si può svolgere l'assemblea solamente mediante l'utilizzo di strumenti di telecomunicazione e cioè senza la necessità che qualcuno intervenga in un luogo fisico; o le società quotate, anche se lo statuto disponga diversamente, possono nominare, per qualsiasi assemblea, il cosiddetto «rappresentante designato»; o la nomina del rappresentante designato e l'obbligo di intervento in assemblea solo mediante il rappresentante designato è possibile (in deroga a qualsiasi norma di legge o clausola statutaria) anche per le Spa ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione, le Spa con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante, le banche popolari e le banche di credito cooperativo, le cooperative e le mutue assicuratrici.

ETS, CRISI D'IMPRESA ED IVA: COSA CAMBIA CON IL NUOVO DECRETO

Il Decreto Legislativo n. 186/2025 (GU 12 dicembre 2025 n. 288) su ETS, crisi d'impresa, sport ed IVA, tra le novità prevede l'innalzamento a 85.000 euro della soglia del forfettario per ODV/APS, l'estensione dell'IVA al 5% per le imprese sociali in forma societaria, la proroga al 1° gennaio 2036 dell'esclusione IVA per gli Enti associativi.



Ecco una sintesi delle principali novità.

Il D. Lgs. 186/2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 12 dicembre 2025 n. 288, prevede, tra le **novità**:

- innalzamento della soglia del regime forfettario IVA per organizzazioni di **volontariato** ed associazioni di **promozione sociale** a 85.000 euro;
- estensione dell'aliquota IVA al 5% alle **imprese sociali** costituite in forma di società;
- sostituzione generalizzata dei riferimenti alle **ONLUS** con gli “enti del Terzo settore” nella disciplina IVA;
- proroga fino al 1° gennaio 2036 dell'esclusione IVA per gli **enti associativi**;
- regime più favorevole per le associazioni e **società sportive dilettantistiche** con tetto ricavi a 400.000 euro;
- chiarimenti su non imponibilità delle sopravvenienze attive in operazioni di **ristrutturazione del debito**.

Terzo settore: plusvalenze sospese nel passaggio di beni e condizioni d'uso

Un nuovo articolo inserito nel Codice del Terzo settore consente agli ETS, in caso di passaggio di beni dall'attività commerciale a quella non commerciale per effetto del mutamento della qualificazione fiscale, di optare per la **non concorrenza** alla **formazione del reddito** imponibile delle plusvalenze. È una misura chiave per evitare effetti fiscali distorsivi nei processi di riallineamento statutario ed operativo verso finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. La sospensione opera finché i beni restano destinati alle **attività statutarie**; se i beni vengono ceduti, destinati ad altre finalità od indennizzati per perdita/danno, la plusvalenza torna imponibile, con regole precise di determinazione e possibilità di rateizzazione fino a quattro esercizi per i beni posseduti da almeno tre anni. Per gli enti con patrimoni destinati, l'applicazione è limitata ai beni inclusi nel patrimonio separato.

Regime forfettario IVA per ODV ed APS: soglia a 85.000 euro

Innalzato a 85.000 euro il limite di ricavi/compensi per l'accesso al regime forfettario IVA per le **organizzazioni di volontariato** e le **associazioni di promozione sociale**, uniformando la soglia alle linee recenti di semplificazione ed alleggerimento amministrativo. Contestualmente, il Codice del Terzo settore viene armonizzato indicando in 85.000 euro la soglia nazionale (salvo diversa armonizzazione UE), superando formulazioni transitorie agganciate a decisioni derogatorie del Consiglio UE.

Sostituzione di ONLUS con ETS nella disciplina IVA e decorrenza

Sul fronte IVA, vengono ripristinate ed aggiornate formulazioni per **sostituire i riferimenti** alle “ONLUS” con gli “**enti del Terzo settore**”, con esclusione delle imprese sociali costituite in forma di società laddove specificato. È un passaggio ordinamentale che completa l'evoluzione dal vecchio regime ONLUS all'ecosistema ETS, coordinando le esenzioni e le non imponibilità con la nuova tipologia di soggetti.

Aliquota IVA al 5% estesa alle imprese sociali in forma societaria

Una misura ad alto impatto per la sostenibilità dei servizi di welfare: l'aliquota **IVA del 5%** si estende dalle cooperative sociali e relativi consorzi alle **imprese sociali** costituite **in forma di società** per le prestazioni rientranti nella Tabella A, parte II-bis, n. 1) DPR 633/72. L'allargamento riconosce l'equivalenza funzionale dell'impresa sociale societaria alle cooperative sociali nella produzione di servizi di interesse generale, allineando il trattamento IVA.



Semplificazioni certificative per ODV ed APS in regime speciale

Sul piano degli adempimenti, **si elimina l'obbligo** generalizzato di **certificazione dei corrispettivi per ODV ed APS** che si avvalgono del regime speciale dell'art. 86 CTS. La semplificazione riduce gli oneri strumentali senza pregiudicare i doveri di tracciabilità previsti dalla normativa di settore.

Esclusione IVA per gli enti associativi prorogata al 2036

Il testo dispone una lunga **proroga**: l'entrata in vigore dell'**assoggettamento IVA** per determinati **enti associativi** viene rinviata al 1° gennaio 2036. È una scelta che offre stabilità di pianificazione al mondo associativo, preservando per un orizzonte decennale l'attuale esclusione dall'IVA sulle quote ed altre entrate tipiche, nei limiti ed alle condizioni di legge.

Sport dilettantistico: regime 398/91 fino a 400.000 euro e platea allargata

Per lo **sport dilettantistico**, il Decreto interviene sulla L. 398/91 elevando a **400.000 euro il limite di proventi** per l'accesso al regime agevolato e chiarendo che i benefici riguardano sia le associazioni sia le società sportive dilettantistiche di cui al D. Lgs. 36/2021. Si tratta di un adeguamento alle nuove soglie economiche del settore ed al riordino della disciplina sportiva.

Crisi d'impresa: interpretazione autentica sulle sopravvenienze attive

Sul fronte della crisi d'impresa, una norma di interpretazione autentica dell'art. 88 TUIR chiarisce che le riduzioni di debito ottenute in sede di concordati liquidatori, concordati minori (anche in continuità), accordi di ristrutturazione omologati, piani attestati pubblicati e piani di ristrutturazione omologati **non generano sopravvenienze attive imponibili** secondo le rispettive casistiche. È un allineamento importante che elimina incertezze applicative e favorisce soluzioni di risanamento tempestive, seppure senza rimborsi d'imposta per il passato.

RIMBORSI SPESE TAXI IN CONTANTI AI DIPENDENTI

Risp. AE 4 dicembre 2025 n. 302: nuovo chiarimento dell'Agenzia delle Entrate sul tema dei rimborsi spese; l'interpretazione si basa sulla normativa che richiede l'uso di strumenti di pagamento tracciabili affinché tali rimborsi non siano imponibili.

Il rimborso delle spese sostenute dai dipendenti per l'utilizzo del taxi in Italia, se il pagamento è avvenuto in **contanti**, concorre integralmente a formare reddito di lavoro dipendente.

Dal 2025, infatti, il rimborso di queste somme non concorre a formare il reddito solo a condizione che i pagamenti siano stati eseguiti con **sistemi di pagamento c.d. tracciabili** (es. versamento bancario o postale, carte di credito o di debito, app di pagamento, ecc.).

OMAGGI NATALIZI NEL 2025: DAL REDDITO D'IMPRESA AL REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE

In occasione della fine dell'anno e delle festività natalizie appena trascorse, riepiloghiamo il trattamento fiscale relativo agli omaggi destinati a clienti e/o dipendenti sia nell'ambito del reddito d'impresa, che nell'ambito del lavoro subordinato, anche alla luce delle novità 2025 per la tracciabilità dei pagamenti. Inquadramento e casi pratici.

Omaggi ai dipendenti: attenzione al limite complessivo dei fringe benefits.

L'approssimarsi delle festività natalizie implica, per le imprese, la richiesta di come trattare gli omaggi ceduti gratuitamente ai propri dipendenti e clienti.

In alcuni casi, si tratta di beni di **modico valore** quali ceste natalizie, bottiglie, panettoni che, se non conteggiati insieme ad altri possibili fringe benefits erogati al lavoratore, possono concorrere



alla formazione del reddito di lavoro del dipendente con conseguente assoggettamento al principio di omnicomprensività del reddito e tassazione ai fini IRPEF e contributiva INPS.

Tale possibile imponibilità deve essere considerata anche avendo a riferimento il **limite di esenzione** dei beni e servizi per il triennio 2025 – 2027 che la Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) ha innalzato a 1.000 euro e/o 2.000 euro a seconda di casistiche ben precise, qui di seguito analizzate.

Ai sensi dell'art. 51 TUIR, il **reddito di lavoro dipendente** è costituito da tutte le somme e valori in genere (denaro, servizi e beni in natura), a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro.

Secondo il principio di cassa allargato, si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme ed i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono.

Le **erogazioni liberali** concesse ai dipendenti (e soggetti assimilati come amministratori o collaboratori) sono soggette a **tassazione**, a meno che non rientrino nella soglia di non imponibilità tipica dei fringe benefits.

Non concorre a formare il reddito del dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di **importo non superiore** nel periodo d'imposta a **258,23 euro**, soglia che è stata più volte variata negli anni (art. 51 c. 3 TUIR).

È stato previsto l'**incremento temporaneo**, anche per l'anno 2025, di tale soglia di non imponibilità dei fringe benefits (art. 1 cc. 390-391 L. 207/2024 - Legge di bilancio 2025). In particolare, la misura di tale soglia è elevata da 258,23 euro a:

- 1.000,00 euro per tutti i dipendenti;
- 2.000,00 euro per i soli lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico.

Inoltre, è stato previsto un **ampliamento**, per tutti i lavoratori, delle **somme** o dei **rimborsi** che rientrano nella citata soglia di esenzione, includendovi (oltre agli omaggi, ad esempio) anche le somme erogate o rimborsate ai dipendenti dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale e delle spese per l'affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa (cfr. Circ. AE 7 marzo 2024 n. 5/E e Circ. AE 16 maggio 2025 n. 4/E).

Nei limiti di esenzione tipica dei fringe benefits rientrano anche i **voucher aziendali** o **buoni multimarca** concessi dall'impresa ai dipendenti, indipendentemente dal fatto che tali carte siano o meno utilizzate entro fine anno. I fringe benefits possono essere erogati ai dipendenti anche mediante una **carta di debito** assegnata esclusivamente a tal fine, rientrando tra i documenti di legittimazione di cui all'art. 51 c. 3-bis TUIR ed art. 6 DM 25 marzo 2016.

Attenzione: se il predetto limite (1.000 euro o 2.000 euro) viene superato anche solo per errore, concorre a formare il reddito per il lavoratore l'**intero valore** del fringe benefit e non solo la parte eccedente.

Verifiche pratiche da effettuare in capo a ciascun dipendente o collaboratore.

L'impresa, anche solo per l'erogazione della c.d. cesta natalizia o di un singolo panettone, dovrebbe verificare, entro fine anno, per ciascun singolo dipendente l'ammontare ancora disponibile del **limite di fringe benefits** di euro 1.000 o euro 2.000 da utilizzare, considerato che il medesimo può essere già stato impiegato per altri benefits aziendali (ad es. auto uso promiscuo, rimborso di utenze domestiche o di interessi per mutuo prima casa, ecc.) e nello specifico:

- verificare l'**ammontare totale** dei beni e servizi percepiti dal lavoratore e valorizzati secondo il valore normale ovvero convenzionale;
- considerare nel limite di esenzione di cui sopra anche eventuali beni e servizi percepiti dal lavoratore da parte di eventuali **datori di lavoro precedenti**, alla luce del fatto che il limite di esenzione è un limite individuale annuo, avendo a riferimento tutti gli eventuali rapporti di lavoro;

- verificare l'eventuale **raggiungimento** della **soglia** di euro 1.000/2.000.

Omaggi ai dipendenti e deducibilità dal reddito d'impresa.

Il costo sostenuto dal datore di lavoro per l'acquisto di beni da destinare in omaggio ai dipendenti ed ai soggetti fiscalmente assimilati (amministratori e collaboratori) è **deducibile dal reddito d'impresa** secondo le norme relative ai costi per le prestazioni di lavoro (e non spese per servizi o spese di rappresentanza) di cui all'art. 95 c. 1 TUIR.

Tale disposizione considera, infatti, deducibili dal reddito le spese sostenute a titolo di liberalità a favore dei lavoratori dipendenti e soggetti assimilati, purché queste non abbiano finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto. Tale esclusione è motivata da quanto disposto dall'art. 100 c. 1 TUIR, che considera le spese sopraelencate deducibili dal reddito d'impresa per un ammontare non superiore al 5 per mille delle spese per prestazioni di lavoro dipendente.

Per quanto riguarda gli omaggi ai dipendenti ed ai soggetti assimilati, di seguito la determinazione della **base imponibile IRAP** per le società di capitali:

- le spese per omaggi destinati ai dipendenti ed ai soggetti assimilati (es. collaboratori) risultano deducibili se sono **funzionali all'attività** di impresa e non assumono natura retributiva per il dipendente od il collaboratore (es. indumenti da lavoro);
- se rientrano tra le spese per il personale dipendente, il relativo trattamento dipenderà dalla **tipologia di lavoratore** beneficiario (si ricorda che, dal 2015, le spese per dipendenti a tempo indeterminato sono integralmente deducibili).

Il caso pratico: pranzi e cene natalizie erogate ai dipendenti.

Con specifico riferimento alle spese eventualmente sostenute dall'impresa per le cene natalizie (o pranzi), occorre analizzare se le stesse rientrino o meno nell'ambito delle spese di rappresentanza.

L'Agenzia delle Entrate ha precisato che (Circ. AE 13 luglio 2009 n. 34/E):

- nel caso di spese sostenute per feste, ricevimenti ed altri **eventi di intrattenimento** organizzati in occasione di festività religiose, è necessario documentare la tipologia di destinatari delle spese;
- non sono qualificabili come spese di rappresentanza quelle sostenute per eventi aziendali in cui sono presenti **esclusivamente dipendenti dell'impresa**, in quanto le spese non possono considerarsi sostenute nell'ambito di un'attività promozionale.

Con riferimento al reddito d'impresa, l'art. 100 c. 1 TUIR stabilisce espressamente che le spese relative a servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di ricreazione o culto (entrambe le finalità paiono pertinenti) sono deducibili per un ammontare complessivo **non superiore al 5 per mille** dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi.

Tale principio, secondo quanto affermato dall'Agenzia delle Entrate, opera anche nell'ipotesi in cui detti servizi siano messi a disposizione dei dipendenti tramite il ricorso a **strutture esterne all'azienda** come, ad esempio, il caso di un ristorante.

Quindi, si ritiene che le spese per pranzi o cene di Natale rientrino tra le **erogazioni liberali** rivolte alla generalità dei dipendenti e, pertanto, la **spesa** è **deducibile** dal reddito d'impresa nel limite del 75% del costo, in quanto relativa a spese di vitto, ai sensi dell'art. 109 c. 5 TUIR e nel secondo limite del 5 per mille delle spese per prestazioni di lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 100 c. 1 TUIR.

Omaggi ai dipendenti e deducibilità integrale dal reddito d'impresa: novità 2025.

Dall'anno 2025, l'art. 1 c. 81 lett. d) L. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025) ha infatti modificato l'art. 108 c. 2 TUIR prevedendo che le spese di rappresentanza e quelle per omaggi sono deducibili



solo se sostenute con **versamento bancario o postale** ovvero mediante i **sistemi di pagamento** previsti **tracciati** (carte di debito, di credito e prepagate (Apple Pay o Google Pay), assegni bancari e circolari, app quali Satispay o Paypal).

Gli acquisti di **beni distribuiti gratuitamente** di valore unitario non superiore a **50,00 euro** sono sempre interamente **deducibili**, a prescindere dal rispetto dei requisiti di inerenza e congruità previsti per le spese di rappresentanza.

Infatti, secondo quanto confermato dall'Agenzia delle Entrate, nella Ris. AE 12 marzo 2014 n. 27/E, l'art. 108 c. 2 TUIR prevede un regime di favore, posto che le spese sostenute per gli omaggi di valore unitario non superiore a 50,00 euro godono della deduzione integrale e non rientrano nell'ambito della deducibilità limitata.

In merito alla nozione di **valore unitario** occorre osservare che, con tale locuzione, non deve intendersi il costo dei singoli beni che compongono il regalo, bensì l'omaggio nel suo complesso e, quindi, facendo l'esempio del classico cesto natalizio consegnato ai principali clienti dell'impresa, rileva il **costo complessivo** e non quello dei singoli beni, così da evitare operazioni a "spezzatino" che potrebbero generare indebiti arbitraggi fiscali.

Quanto all'interpretazione della locuzione "valore unitario non superiore a 50 euro" di cui all'art. 108 c. 2 TUIR con particolare riferimento ai beni autoprodotti dall'impresa, è stato chiarito che con l'utilizzo della locuzione valore in luogo di costo il legislatore ha voluto riferirsi al **valore normale dei beni**, determinato ai sensi dell'art. 9 TUIR (Ris. AE 12 marzo 2014 n. 27/E).

Inoltre, posto che la norma fa espresso riferimento ai beni distribuiti gratuitamente di modico valore, la stessa non è riferibile alle spese relative a **servizi** (Circ. AE 13 luglio 2009 n. 34/E, § 5.4). Di conseguenza, le prestazioni gratuite di servizi sono deducibili dal reddito d'impresa soltanto ove rispettino i requisiti previsti per le spese di rappresentanza "generali".

Omaggi ai dipendenti deducibilità parziale dal reddito d'impresa.

I costi d'acquisto per beni distribuiti gratuitamente ai propri clienti risultano compresi tra le **spese di rappresentanza "generali"**, deducibili nel rispetto dei nuovi requisiti di tracciabilità, ove siano sostenuti in relazione a:

- beni distribuiti gratuitamente di valore unitario superiore a 50,00 euro;
- prestazioni gratuite di servizi.

Nonostante il TUIR non contenga una nozione di spese di rappresentanza, il DM 19 novembre 2008, attuativo dell'art. 108 c. 2 TUIR, specifica che tali spese per omaggi sono considerate spese di rappresentanza se:

- le spese in questione siano effettuate con **finalità promozionali** o di pubbliche relazioni;
- il loro sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell'obiettivo di generare, anche potenzialmente, benefici economici per l'impresa, ovvero sia coerente con **pratiche commerciali** di settore:

- sono sostenute a fronte di beni e servizi erogati a titolo gratuito;
- le spese in questione sono effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni;
- il loro sostenimento risponde a criteri di ragionevolezza in funzione dell'obiettivo di generare, anche potenzialmente, benefici economici per l'impresa, ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore.

Si fa riferimento a titolo esemplificativo a spese per feste, ricevimenti ed altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di mostre, **fiere** ed eventi simili in cui sono esposti i beni ed i servizi prodotti dall'impresa od inaugurate nuove sedi. Oppure, spese per feste, ricevimenti ed altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di ricorrenze aziendali o di festività nazionali o religiose.

Con riferimento alla **congruità**, le spese di rappresentanza inerenti sostenute nell'esercizio possono essere dedotte fino ad un limite massimo, stabilito secondo una logica a scaglioni.

Il parametro atto a misurare la congruità delle spese di rappresentanza è individuato nei ricavi e proventi della gestione caratteristica dell'impresa risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa allo stesso periodo.

Le spese di rappresentanza sono **deducibili** in misura pari:

- all'**1,5%** dei **ricavi** ed altri proventi fino a 10 milioni di euro;
- allo **0,6%** dei ricavi ed altri proventi per la parte eccedente 10 milioni e fino a 50 milioni di euro;
- allo **0,4%** dei ricavi ed altri proventi per la parte eccedente 50 milioni di euro.

OBBLIGHI DI TRASPARENZA DEI SISTEMI AI: COSA BISOGNA FARE

L'AI Act e la nuova legge italiana impongono obblighi di trasparenza per i sistemi di intelligenza artificiale che interagiscono con le persone o generano contenuti sintetici. Utenti e cittadini devono essere informati chiaramente quando dialogano con un'IA o quando immagini, video e testi sono artificiali. L'etichettatura dei deepfake e l'indicazione in generale dei contenuti creati con i sistemi di IA sono il cardine per garantire la fiducia degli utenti.

La crescente diffusione dell'intelligenza artificiale nelle attività quotidiane di imprese, professionisti e Pubbliche Amministrazioni rende centrale il tema della trasparenza. Con l'entrata in vigore dell'AI Act europeo e della nuova legge italiana sull'IA (L. 132/2025), chi utilizza sistemi di intelligenza artificiale deve adottare misure chiare per **informare le persone coinvolte**, soprattutto quando si tratta di sistemi classificati a rischio limitato.

Quando scatta l'obbligo di trasparenza.

Secondo l'AI Act, devono essere fornite informazioni specifiche ogni volta che un sistema di IA:

- interagisce con una persona, come i **chatbot** od **assistenti virtuali**;
- genera **contenuti non distinguibili** da quelli **reali**, ad esempio testi, immagini, video od audio sintetici;
- effettua riconoscimento di emozioni o **categorizzazione biometrica** (ove consentiti).

L'obiettivo è evitare che l'utente venga tratto in inganno e garantire al medesimo un'interazione consapevole con la tecnologia. Si tratta, quindi, di un **obiettivo di trasparenza** volto a creare maggiore fiducia negli utenti sui sistemi di intelligenza artificiale, ma anche di impedire il proliferare di contenuti artificiali che non vengano immediatamente individuati come tali dal pubblico.

Quali informazioni fornire.

La persona deve essere informata tempestivamente, chiaramente ed in modo comprensibile del fatto che sta interagendo con un sistema di IA o che il contenuto è creato con un sistema di IA.

Nel caso di contenuti sintetici o deepfake, ossia contenuti che possono essere confusi con contenuti reali, l'**etichettatura** degli stessi - ove presente - deve essere **visibile** ed evidente, indicando che il contenuto è stato generato o manipolato artificialmente.

L'AI Act, d'altra parte, per tali contenuti impone ai *deployer* (ossia agli utilizzatori) anche di indicare che i contenuti sono generati mediante sistemi di IA con altre modalità, come ad esempio delle avvertenze generali su un sito internet o su altro media con cui il contenuto viene diffuso, purché siano immediatamente visibili.

Watermarking ed obblighi dei fornitori.

L'AI Act prevede che i fornitori dei modelli e dei sistemi di IA applichino, ove tecnicamente possibile, una **marcatatura digitale (watermark)** per rendere rilevabili i contenuti artificiali. Tuttavia, il regime tecnico è ancora in fase di sviluppo e sarà definito da codici di buone pratiche europee (la cui approvazione è prevista per la metà del 2026). Fino alla piena standardizzazione di

tali tecnologie, l'obbligo principale rimane in capo agli utilizzatori, che devono informare direttamente gli utenti con indicazioni generali o puntuali per il singolo contenuto.

Esclusioni.

Le regole di trasparenza non si applicano quando l'uso dell'IA è previsto dalla legge per finalità di **prevenzione o repressione dei reati** — salvo che i sistemi siano messi a disposizione del pubblico — né quando i contenuti sono impiegati per **finalità artistiche**, satiriche o manifestamente fittizie. Sono inoltre esclusi i sistemi di **rischio minimo**, come algoritmi di ottimizzazione industriale o filtri antispam.

Il ruolo della legge italiana sull'IA.

La L. 132/2025 conferma un **approccio antropocentrico**, basato su trasparenza e responsabilità. Per le Pubbliche Amministrazioni, l'art. 14 ribadisce che ogni decisione finale resta umana e che l'utilizzo dell'IA deve essere comunicato nel rispetto dei principi di buona amministrazione.

Sul fronte penale, l'art. 26 introduce il nuovo reato di **illecita diffusione di deepfake** riferiti a persone identificabili: una tutela ulteriore contro abusi e manipolazioni.

AMMINISTRATORI IN CARICA: OBBLIGO DI PEC ENTRO FINE 2025

Società: chi non ha poteri di gestione non è tenuto ad adeguarsi. Per i nuovi incarichi il domicilio digitale va subito comunicato al Registro Imprese

L'obbligo di Pec personale per gli amministratori di società ha ora definitive caratteristiche di certezza, con la conversione in legge del DL 159/2025. L'articolo 13, in vigore dal 31 ottobre 2025, ha profondamente riordinato la disciplina, introdotta a inizio 2025, dell'iscrizione nel registro delle imprese del domicilio digitale degli amministratori di società.

Il DL 159/2025 interviene sull'articolo 5, comma 1 del DL 179/2012 (come modificato dalla legge 207/2024), definendo le ipotesi in cui la comunicazione della Pec personale dell'amministratore è obbligatoria e, di conseguenza, riducendo sensibilmente il perimetro dei soggetti tenuti all'adempimento.

Nella visione del legislatore, il domicilio digitale dell'amministratore assume la funzione di presidio stabile della regolarità e della continuità dell'attività di governance societaria, nell'ambito di un sistema di pubblicità, come quello camerale, tradizionalmente fondato su principi di precisione, ordine e affidabilità. La normativa in questione, peraltro, non è priva di ricadute applicative, soprattutto per gli amministratori stranieri, non avvezzi ai sistemi di recapito elettronico certificato propri dell'ordinamento italiano. La necessità di gestire con diligenza una casella Pec personale ha, infatti, già indotto in molti casi a delegarne la gestione a professionisti appositamente incaricati.

I soggetti obbligati

Dal 31 ottobre 2025, l'obbligo di indicare un indirizzo Pec non grava più su chiunque abbia una nomina come amministratore di società, ma esclusivamente sui soggetti cui sia conferito un incarico di amministratore unico oppure, se non sia nominato un amministratore delegato, un incarico di presidenza del consiglio di amministrazione; in caso di nomina di un Ceo, l'obbligo infatti riguarda costui e cessa quello del Presidente del consiglio di amministrazione. In presenza di deleghe gestorie conferite dal board, rientrano nell'obbligo di Pec anche i consiglieri espressamente qualificati come consiglieri delegati nonché i membri del consiglio di amministrazione che siano investiti in proprio di attribuzioni gestorie e che perciò siano comunque considerabili come amministratori delegati (talora indicati, nelle visure camerali, come «consiglieri con poteri»).

L'obbligo di Pec concerne le predette nomine nelle società di capitali (spa, srl e sapa), nelle cooperative e nelle società consortili, nonché - quando l'atto costitutivo lo preveda (ma accade abbastanza di rado) - nelle società di persone in cui siano attribuite deleghe assimilabili a quelle attribuite al ceo di società di capitali.

Sono, invece, esclusi dall'adempimento: gli amministratori privi di poteri gestori, gli amministratori di consorzi e reti di imprese, i soggetti preposti a sedi secondarie di società estere, gli amministratori di enti non societari e, nelle srl, gli Organi amministrativi pluripersonali non collegiali.

Nei sistemi di amministrazione dualistico e monistico, l'obbligo di Pec riguarda rispettivamente i componenti del consiglio di gestione e del consiglio di amministrazione che siano dotati di poteri gestori; oppure, in mancanza di deleghe gestionali, i presidenti di tali Organi.

La normativa opera sia per le nomine effettuate dal 31 ottobre 2025 in avanti, sia per gli amministratori già in carica a tale data. Quanto a questi ultimi, il termine per la comunicazione del domicilio digitale personale è scaduto il 31 dicembre 2025; per i primi, l'indicazione deve essere contestuale alla domanda di iscrizione della nomina, pena la sospensione della pratica.

Una conseguenza rilevante della normativa in questione consiste nel divieto di utilizzare, quale domicilio digitale dell'amministratore, quello dell'impresa amministrata, né quello di altra società od impresa iscritta nel Registro delle Imprese. La *ratio* è evidente: assicurare l'effettiva tracciabilità delle comunicazioni giuridicamente rilevanti indirizzate al soggetto che esercita i poteri gestori, evitando sovrapposizioni con la casella istituzionale dell'ente.

L'unica eccezione ammessa riguarda gli amministratori che siano anche imprenditori individuali, i quali possono utilizzare il domicilio digitale già iscritto per la propria impresa individuale.

L'iscrizione della Pec nel Registro Imprese è un'attività che può essere effettuata direttamente dall'amministratore mediante pratica telematica firmata digitalmente oppure tramite un professionista delegato.

La comunicazione isolata del domicilio digitale è esente da imposta di bollo e diritti di segreteria; diversamente, qualora sia inserita in un atto soggetto ad iscrizione (come l'atto costitutivo della società), si applica l'ordinaria disciplina dei relativi costi.

Per gli amministratori ora non più obbligati, ma che avevano precedentemente comunicato al Registro Imprese un domicilio digitale, è possibile presentare un'istanza di disiscrizione, mediante un apposito procedimento semplificato.

L'inosservanza comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 16, comma 6-bis del DL 185/2008 e, in via residuale, dell'articolo 2630 del Codice civile.

La sospensione dell'iscrizione evidentemente incide sulla tempestiva operatività dell'organo amministrativo, con possibili effetti negativi sul piano della certezza dei poteri rappresentativi e della validità degli atti gestori: osservazioni, queste, che confermano la natura sostanziale dell'adempimento.

IN PISCINA VA TUTELATO ANCHE L'IDROMASSAGGIO

Il gestore deve risarcire il cliente in semplice relax all'interno dell'impianto. Diritto alla protezione non solo per il rischio di annegamento; possibili anche ulteriori responsabilità.

Il gestore di una piscina ad uso pubblico è tenuto a garantirne agli utenti il pieno e pacifico utilizzo in condizioni di sicurezza, anche in una vasca idromassaggio posta nell'impianto e destinata non al nuoto, ma a semplice relax. La violazione di quell'obbligo di protezione, secondo una recente sentenza della Cassazione (la n. 31614 del 4 dicembre 2025) è fonte di responsabilità extracontrattuale, ex articolo 2043 del Codice civile, quando abbia dato luogo ad un danno alla salute. Può comunque esserci una concorrente responsabilità contrattuale quando tra il gestore e gli utenti intercorra, come di solito avviene, una relazione negoziale.

La vicenda

Un avventore si trovava nella vasca idromassaggio di una piscina comunale gestita da una società sportiva dilettantistica, quando un pallone lanciato da alcuni minorenni presenti nell'impianto gli fratturò il setto nasale. Per ottenere il risarcimento dei danni citava in giudizio la società per

responsabilità in base sia all'articolo 2051 del Codice (danno da cose in custodia), sia agli articoli 2047 e 2048 (ritenendo che i ragazzi fossero affidati al controllo della società) e sia per la più generica violazione del dovere di *neminem laedere* (articolo 2043).

In primo grado fu affermata la responsabilità della società ai sensi dell'articolo 2051 e tanto bastò per concedere il risarcimento. In appello, invece, il risarcimento fu negato; la Corte aveva escluso la responsabilità del gestore:

- quanto all'articolo 2051 perché il danno non era stato causato, né direttamente né indirettamente, dalla cosa in sé (la vasca idromassaggio), bensì dal comportamento dei ragazzi;
- quanto agli articoli 2047 e 2048 perché non risultava provato che i ragazzi fossero al momento dei fatti sottoposti a vigilanza del gestore;
- quanto all'articolo 2043 perché l'unico obbligo di protezione e garanzia cui il gestore era tenuto verso gli utenti era sul rischio tipico di annegamento, mitigato dalla presenza del bagnino, e non riguardava invece i rischi connessi al comportamento di altri soggetti presenti nell'impianto, non essendoci alcun obbligo di impedire il gioco della palla nella struttura.

La Cassazione

Pur confermando l'insussistenza dei profili di responsabilità da cosa in custodia o per omessa vigilanza, la Cassazione ha censurato la decisione di appello per avere erroneamente circoscritto la posizione di garanzia della società al solo rischio tipico di annegamento: certamente andava tutelato anche il diritto al relax degli utenti della vasca idromassaggio e, proprio nella sua posizione di garanzia, la società avrebbe dovuto attivarsi per impedire «a terzi di disturbare con il gioco della palla, tanto più se violento e poco accorto, così come in effetti avvenuto». La violazione di tale obbligo giuridico di protezione, connaturato alla gestione della piscina e dell'area relax annessa, è stata dunque ritenuta fonte di responsabilità aquiliana della società, perciò tenuta a risarcire il danno.

Ciò a prescindere dai profili, non indagati nel giudizio di merito - ma nel caso di specie probabilmente rilevanti - di (concorrente) responsabilità contrattuale nel caso in cui tra danneggiato e società ci fosse un rapporto negoziale. Nell'ambito di quest'ultimo, la turbativa al diritto di godere pacificamente delle strutture ricreative avrebbe potuto costituire inadempimento contrattuale, con conseguente risoluzione del rapporto e/o risarcimento di ogni danno.

Naturalmente resta sullo sfondo la possibile responsabilità concorrente dei ragazzi, da valutarsi anche in relazione ai profili delle responsabilità genitoriali (articolo 2048).

LEGGE DI BILANCIO 2026: FOCUS SULLE MISURE IN MATERIA DI FISCO ED IMPRESA

La Legge n. 199/2025 introduce una riforma organica volta a stabilizzare la riduzione del prelievo fiscale sulle famiglie e ad incentivare la gestione patrimoniale delle imprese. Ecco una Guida alle novità punto per punto.

Iper-ammortamento e reddito d'impresa

Torna l'iper-ammortamento con lo scopo di incentivare la transizione digitale 4.0 e l'autoproduzione di energia rinnovabile. Le aziende che investono in beni strumentali prodotti in UE o SEE potranno beneficiare di una maggiorazione del costo d'acquisto fino al **180%** (per investimenti entro i 2,5 milioni di euro). Per il vecchio bonus 4.0 su investimenti in **beni materiali ed immateriali**, è istituito per il 2026 un fondo di 1,3 miliardi di euro. In parallelo, viene avviata una fase sperimentale sulla gestione delle **azioni proprie**: la differenza tra il prezzo di vendita ed il costo di acquisto delle proprie quote viene considerata ricavo a tutti gli effetti.

IRPEF

La Legge di Bilancio rimodula l'imposta sul reddito delle persone fisiche: dal 2026 viene consolidato il sistema basato su **tre aliquote** impositive, con una significativa correzione dello **scaglione intermedio** che scende dal 35% al **33%** per i redditi compresi tra 28.000 euro e 50.000 euro. Per i redditi più bassi resta confermata l'aliquota del 23%, mentre la soglia oltre i 50.000 euro rimane soggetta al 43%. Parallelamente, si segnala un meccanismo di contenimento della spesa fiscale per i **redditi elevati**: per chi supera i 200.000 euro annui, le detrazioni d'imposta spettanti per oneri al 19% subiscono una **decurtazione fissa** di 440 euro, ad eccezione delle spese sanitarie e dei mutui agrari.

Rottamazione-quinquies

Introdotta una nuova definizione agevolata per i carichi affidati alla riscossione tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2023. I contribuenti potranno estinguere i debiti versando esclusivamente il **capitale** e le **spese di notifica** od esecutive, con il totale abbattimento di sanzioni, interessi di mora ed aggio. Le **tempistiche**:

entro il 30 aprile 2026: termine ultimo per presentare la domanda telematicamente;

entro il 30 giugno 2026: l'Agente della Riscossione comunicherà gli importi dovuti ed il piano rateale;

entro il 31 luglio 2026: scadenza per il pagamento in un'unica soluzione o della prima rata.

Per chi sceglie la **dilazione**, il piano può estendersi fino ad un massimo di 54 rate bimestrali (circa 9 anni), con conclusione nel maggio 2035. Sulle rate successive alla prima, a partire dal 1° agosto 2026, si applicherà un tasso di interesse ridotto al 3% annuo. Rimane la possibilità di includere nella sanatoria anche i debiti derivanti da **precedenti rottamazioni** decadute, con l'eccezione della "Quater" se non si è in regola con i pagamenti alla data del 30.09.2025.

Autonomia degli Enti Locali nelle definizioni agevolate

Le Regioni e gli enti locali (Comuni, Province) acquisiscono la facoltà di istituire **autonomamente** propri **regimi di definizione agevolata** per i tributi di loro competenza, come IMU o TARI. Gli enti possono decidere di ridurre od azzerare sanzioni ed interessi anche per le entrate di natura patrimoniale o per le controversie già pendenti.

Affitti brevi e soglia imprenditoriale

In tema di affitti brevi, le aliquote della cedolare secca rimangono al 21% per la prima unità immobiliare ed al 26% per la seconda, ma dal 2026 scatta una **presunzione di imprenditorialità**. Chi mette a reddito più di due appartamenti vedrà la propria attività configurarsi come reddito d'impresa, con connessi obblighi amministrativi e contabili.

Nuovi residenti ed attrazione di capitali

L'**imposta sostitutiva forfettaria** sui redditi generati fuori dai confini nazionali subisce un **incremento** significativo, passando da 200.000 euro a 300.000 euro annui per il richiedente principale. L'adeguamento al rialzo coinvolge anche i familiari al seguito, per i quali l'imposta fissa raddoppia, passando da 25.000 euro a 50.000 euro.

Regime forfetario

Anche per il 2026 si conferma la **soglia di accesso più elastica** per chi desidera avviare o mantenere una partita IVA in regime forfetario pur avendo un impiego dipendente. Il limite di reddito da lavoro dipendente (o pensionistico) che funge da causa ostativa rimane fissato a **35.000 euro**, consolidando l'innalzamento rispetto ai precedenti 30.000 euro.

Assegnazione, cessione e trasformazione agevolata ed estromissione dei beni delle imprese individuali

Riproposta una **finestra temporale** per l'assegnazione agevolata di beni ai soci o per la trasformazione in società semplice. Entro il 30 settembre 2026, le società commerciali possono estromettere immobili o mobili registrati non strumentali versando un'imposta sostitutiva dell'**8%** (10,5% per le società non operative) calcolata sulla differenza tra il valore di mercato ed il costo fiscale del bene. Pagamento suddiviso in due **rate**: a settembre e novembre 2026.

Anche gli imprenditori individuali possono beneficiare della facoltà di estromettere dal patrimonio dell'impresa gli **immobili strumentali** posseduti al 31 ottobre 2025. L'operazione deve essere conclusa entro la fine di maggio 2026 e prevede un piano di versamenti rateali che si conclude a metà 2027, con effetti fiscali retroattivi all'inizio del 2026.

Agevolazioni per la casa e bonus edilizi

Il sistema delle detrazioni per le ristrutturazioni edilizie viene **confermato** anche per il 2026. Per le spese effettuate nel 2026, la detrazione standard si attesta al 36%, per poi scendere al 30% nel 2027. Regole confermate per le **abitazioni principali**: i proprietari che intervengono sulla prima casa potranno beneficiare di un'aliquota maggiorata al 50% per tutto il 2026, che scenderà al 36% l'anno successivo. Parallelamente, resta in vigore il **bonus mobili**, che permette di detrarre il 50% dei costi per arredi e grandi elettrodomestici su un tetto massimo di spesa di 5.000 euro.

IVA e controlli

L'Agenzia delle Entrate potenzia i controlli introducendo la **liquidazione automatizzata dell'imposta** anche in assenza di dichiarazione annuale. La procedura può scattare entro il 31 dicembre del settimo anno successivo all'omissione, basandosi sui dati già in possesso del Fisco (fatture elettroniche, corrispettivi telematici e liquidazioni periodiche).

Per allineare la normativa italiana a quella UE, l'IVA sulle operazioni di permuta od estinzione di obbligazioni non si calcola più sul valore di mercato, ma sui **costi reali** sostenuti dal fornitore.

Da luglio nuovi limiti alla compensazione dei crediti

Dal 1° luglio 2026 entra in vigore una **restrizione più severa** per la **compensazione "orizzontale"** (quella che permette di usare il credito di un'imposta per pagarne un'altra nel modello F24). La soglia di debiti erariali iscritti a ruolo che fa scattare il blocco della compensazione viene **dimezzata**: la possibilità di compensare è preclusa ai contribuenti che hanno debiti scaduti superiori a 50.000 euro, contro il precedente limite di 100.000 euro.

Investimenti nelle ZES e ZLS

Per il periodo d'imposta 2025 e 2026, il credito d'imposta previsto per le imprese che effettuano l'acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nella **ZES unica** è riconosciuto nel limite di spesa di 2.300 milioni di euro per ciascuno degli anni. Inoltre, con decreto si provvederà alla determinazione della percentuale della misura del credito d'imposta effettivamente fruibile dai beneficiari. Tale percentuale viene definita sulla base del rapporto tra le risorse stanziare e l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti nelle comunicazioni inviate dai contribuenti all'Agenzia delle Entrate. Quanto, invece, alle Zone Logistiche Semplificate (**ZLS**), per il credito d'imposta sono stanziati 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

Prorogato il credito di imposta ZES **agricoltura e pesca** agli investimenti realizzati dal 1° gennaio al 15 novembre 2026 e rideterminate le aliquote per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 15 dicembre 2025.



Ritenuta d'acconto nelle transazioni B2B

In un'ottica di contrasto all'evasione a lungo termine, viene introdotto un meccanismo di **ritenuta sui pagamenti** tra imprese con aliquota dello 0,5% per il 2028 e dell'1% a regime dal 2029 sull'imponibile di ogni **fattura elettronica**.

Non subiranno la ritenuta i contribuenti in regime forfettario, quelli che aderiscono all'adempimento collaborativo od al concordato preventivo biennale, e le categorie già soggette ad altre ritenute alla fonte.

Nuova disciplina per le cripto-attività

Il trattamento fiscale degli assets digitali viene rimodulato con un focus particolare sui "token di moneta elettronica" denominati in euro. Per queste specifiche attività, l'**aliquota** sulle plusvalenze viene fissata al **26%**, allineandola ad altre rendite finanziarie. Una novità di rilievo riguarda la **neutralità fiscale** delle operazioni di **conversione**: lo scambio tra valuta legale (euro) ed i relativi token non genera più plusvalenze o minusvalenze tassabili, così come rimane esente il rimborso del valore nominale in euro, semplificando gli adempimenti per i detentori di questi strumenti.

Plusvalenze IRES sui beni strumentali

Dal 2026 cambia il regime di tassazione delle plusvalenze realizzate sui beni strumentali. La regola generale prevede che tali componenti positivi **concorrano interamente** alla formazione del reddito nell'esercizio in cui avvengono. La facoltà di **rateizzare** la tassazione in cinque quote annuali viene drasticamente limitata e mantenuta solo per **due casistiche**: la cessione di aziende o rami d'azienda (purché posseduti da almeno un triennio) e la vendita dei diritti sulle prestazioni degli atleti da parte delle società sportive professionistiche (con un possesso minimo di due anni).

Tassazione sui dividendi e PEX

Il legislatore ha ridisegnato i criteri di tassazione degli utili per le partecipazioni di entità rilevante (almeno il 5% del capitale o valore fiscale di almeno 500.000 euro). Per queste soglie, le nuove aliquote sulla base imponibile sono fissate al **58,14%** per le ditte **individuali** ed al **5%** per i soggetti **IRES**. Anche le plusvalenze esenti (**PEX**) seguono criteri analoghi, con una non concorrenza al reddito limitata al 60% per determinate operazioni.

Per quanto riguarda i dividendi distribuiti a società madri residenti in UE o SEE che soddisfano i requisiti dimensionali citati, la ritenuta fiscale viene stabilita all'**1,20%**. Le nuove norme entreranno in vigore per tutte le distribuzioni di utili deliberate a partire dal 1° gennaio 2026 e per le cessioni di titoli acquisiti dalla medesima data.

Per evitare squilibri finanziari dovuti al passaggio tra regimi, il calcolo dell'acconto per l'anno d'imposta 2026 dovrà essere effettuato con il "**metodo storico ricalcolato**". Pur basandosi sull'imposta dell'anno precedente, le imprese dovranno simulare quale sarebbe stato il carico fiscale applicando già le nuove disposizioni introdotte dalla riforma.

Rinvio delle deduzioni e limiti all'uso delle perdite

Le basi imponibili IRES ed IRAP degli intermediari finanziari per il 2027 subiranno un ulteriore impatto dovuto al **differimento parziale di componenti negativi** già rinviati dalla Legge di Bilancio 2025. Nello specifico, la quota deducibile nel 2027 sarà ripartita tra l'esercizio stesso e quello successivo. Inoltre, per il biennio 2026-2027, viene introdotta una restrizione temporanea all'uso delle perdite pregresse e delle eccedenze ACE. Lo **scomputo** sarà limitato ad una percentuale forfettaria:

- 35% del maggior reddito imponibile generato dai rinvii fiscali per il 2026;
- 42% per il 2027. Questa limitazione si estende anche alle società partecipanti a regimi di consolidato fiscale.

Valutazione dei titoli e minusvalenze per le imprese

Cambiano i **criteri** per determinare il **valore fiscale dei titoli obbligazionari** che non sono immobilizzazioni finanziarie:

- per le obbligazioni quotate, il valore minimo viene calcolato sulla media dei prezzi dell'ultimo semestre;
- per i titoli non quotati, la svalutazione si baserà sull'andamento del mercato MOT.

Infine, per le società che adottano i principi contabili internazionali (IAS/IFRS), viene chiarito che le **minusvalenze patrimoniali** avranno rilevanza ai fini fiscali solo se effettivamente imputate a conto economico, garantendo una maggiore coerenza tra bilancio civilistico e dichiarazione dei redditi.

Previdenza complementare ed ISEE

Si prevede l'**innalzamento** del **tetto di deducibilità** per la previdenza complementare a 5.300 euro annui e l'applicazione di una **ritenuta del 20% sulle rendite**, riducibile in base agli anni di partecipazione. In tema di ISEE, viene aumentata la **franchigia sulla casa di proprietà** (sale a 91.500 euro, con punte di 200.000 euro nelle città metropolitane), e sono potenziate le **scale di equivalenza** per i nuclei familiari a partire dal secondo figlio convivente.

5.0 per imprese energivore

Il nuovo credito d'imposta premia le imprese energivore che riducono i consumi tramite investimenti tecnologici, con **aliquote** dal 35% al **45%** per spese fino a 10 milioni di euro. L'agevolazione, utilizzabile in compensazione nel 2026, non richiede il rispetto dei criteri DNSH, ma non è cumulabile con altri incentivi sui medesimi beni. Un decreto ministeriale definirà le modalità operative e l'eventuale riparto dei fondi basato sul limite di spesa complessivo.

Tax credit e finanziamenti per le imprese

- **4.0 per l'agricoltura**: si prevede un bonus per le imprese attive nella produzione agricola, nella pesca e nell'acquacoltura per l'acquisto di beni strumentali 4.0;
- Bonus design ed ideazione estetica: prorogato per il 2026;
- **Nuova Sabatini**: per il 2026 rifinanziamento di 200 milioni di euro e per il 2027 di 450 milioni di euro del contributo a tasso agevolato per investimenti in nuovi macchinari.

Tobin Tax

Dal 1° gennaio 2026 entra in vigore un inasprimento della Tobin Tax che prevede il **raddoppio** delle **aliquote** sulle transazioni finanziarie: quella standard per il trasferimento di azioni e strumenti partecipativi sale dallo 0,2% allo 0,4%, mentre quella per la negoziazione ad alta frequenza passa dallo 0,02% allo 0,04%. Tali incrementi si estendono proporzionalmente anche ai tributi indiretti applicati alle operazioni di borsa nel mercato nazionale.

Tassa sui pacchi e rinvii plastic/sugar

La riforma in materia di importazioni e consumi introduce dal 2026 un **contributo fisso di 2 euro** per ogni spedizione e-commerce proveniente da Paesi extra-UE con valore non superiore a 150 euro, somma riscossa direttamente dalle Dogane per coprire i costi amministrativi.

Parallelamente, il legislatore ha disposto un nuovo **rinvio** per l'entrata in vigore della **Plastic Tax** e della **Sugar Tax**, la cui operatività è stata ufficialmente posticipata al 1° gennaio 2027.

TRACCIABILITA' SPESE DI TRASFERTA E RAPPRESENTANZA: I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'Agenzia delle Entrate, con la Circolare 22 dicembre 2025 n. 15/E, ha fornito le istruzioni operative in merito alla tracciabilità delle spese per le trasferte e delle spese di rappresentanza per lavoratori dipendenti ed autonomi, disciplina introdotta con la Legge di Bilancio 2025.

Lavoratori dipendenti

Il trattamento fiscale delle indennità di trasferta varia in funzione del luogo di svolgimento dell'attività:

- **fuori dal territorio comunale**, restano confermati i tre sistemi di rimborso (forfetario, misto ed analitico). I rimborsi delle spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante taxi e NCC non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente solo se le spese sono documentate e pagate con strumenti tracciabili, indipendentemente dal sistema di rimborso adottato;
- **all'interno del territorio comunale**, i rimborsi delle spese di viaggio e trasporto, se comprovati e documentati, non concorrono al reddito.

La condizione della tracciabilità dei pagamenti (carte, bollettini, PagoPA, estratti conto) è richiesta per le spese sostenute in Italia; resta esclusa per le spese sostenute all'**estero**. Le nuove disposizioni si applicano ai rimborsi erogati dal 1° gennaio 2025, secondo il principio di cassa allargato.

Lavoratori autonomi e professionisti

Il D. Lgs. n. 192/2024 prevede che i rimborsi analitici delle spese sostenute dal professionista per l'esecuzione di incarichi **non concorrano al reddito**, a **condizione** che le spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto (taxi e NCC), sostenute in Italia, siano pagate con mezzi tracciabili. In mancanza, i relativi rimborsi concorrono alla formazione del reddito.

La **deducibilità** di tali spese, comprese quelle sostenute quale committente di altri lavoratori autonomi, è subordinata alla **tracciabilità** dei pagamenti. Per esigenze di tutela dell'affidamento, tali disposizioni si applicano dal 18 giugno 2025.

Determinazione del reddito d'impresa

A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, la **deducibilità** delle spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto (taxi e NCC), nonché dei relativi rimborsi analitici, è subordinata all'utilizzo di strumenti di **pagamento tracciabile**. Le modifiche rilevano anche ai fini IRAP.

Per le spese riferite a lavoratori autonomi sostenute **fino al 17 giugno 2025**, continua ad applicarsi la disciplina dell'art. 95 c. 3-bis TUIR e, pertanto, tali spese, al fine della relativa deducibilità, devono essere state sostenute, nel territorio dello Stato, con metodi di pagamento tracciabile.

Spese di rappresentanza

Viene **esteso l'obbligo di tracciabilità** anche alle spese di rappresentanza (deducibili nei limiti di legge), comprese quelle sostenute per beni destinati a cessione gratuita e per opere d'arte o beni da collezione. L'obbligo non si applica alle spese di **pubblicità e sponsorizzazione**. Per tali spese, la tracciabilità è richiesta anche se sostenute all'estero.

TABELLE ACI: COSTI CHILOMETRICI PER IL 2026

Comunicato dell'Agenzia delle Entrate del 23.12.2025: aggiornati i dati sul costo chilometrico di esercizio delle autovetture e dei motocicli, con i valori validi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026. Vediamo quali sono gli impatti.

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale l'**aggiornamento annuale** delle tabelle del costo chilometrico di esercizio delle autovetture e dei motocicli, con i valori validi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026. Le tabelle ACI sono utilizzate per:

- calcolo dei **rimborsi chilometrici** che spettano ai dipendenti che utilizzano la propria auto per lavoro;
- calcolo dell'esatto ammontare del **fringe benefits** di chi utilizza un'auto aziendale ad uso promiscuo, che si calcola moltiplicando il valore chilometrico indicato dalle tabelle per 15.000, ottenendo così il valore stimato dell'auto aziendale nel corso dell'anno.

Le tabelle si basano sul **consumo medio** di ogni tipologia di vettura in base alle sue caratteristiche ed alla cilindrata e sono suddivise tra vetture "**in produzione**", che comprendono tutti i modelli attualmente sul mercato, e vettura "**fuori produzione**", dove sono indicati buona parte dei modelli usciti dal commercio negli ultimi anni. Chi possiede un'auto non compresa nelle tabelle ACI dovrà utilizzare il modello più simile fra quelli riportati.

ASD E SSD: PROROGATA LA DISCIPLINA DI ESCLUSIONE IVA

L'art. 6 del D. Lgs. 186/2025 ha previsto la proroga decennale della disposizione che avrebbe dovuto abolire la disciplina di esclusione da IVA di alcune attività svolte da ASD/SSD sostituendola con un regime di esenzione.

È stata **prorogata** al **1° gennaio 2036** l'entrata in vigore della disposizione che avrebbe dovuto abolire (a partire dal 2026) la disciplina di esclusione da IVA di alcune attività svolte dagli enti di tipo associativo sostituendola con un regime di esenzione.

La proroga è stata motivata dalla necessità disporre di più ampio termine per pianificare la **transizione** ad un regime diverso da quello di esclusione che comunque preservi le peculiarità di tali enti.

MILLEPROROGHE 2026: ALCUNI DEI TERMINI RIMANDATI DAL GOVERNO

Il DL Milleproroghe 2026 è approdato nella GU del 31 dicembre 2025: vediamo quali termini ha rimandato

Il Decreto Milleproroghe 2026, con tanti termini legislativi rinviati, è stato pubblicato nella **GU n 302 del 31 dicembre 2025**.

Ora il Decreto, come di consueto dovrà essere convertito in Legge dal Parlamento. Vediamo una sintesi dei rinvii.

In sintesi, il Decreto Milleproroghe 2026 contiene 63 proroghe articolate in 72 commi complessivi.

Dovendo essere il testo convertito in Legge nel 2026, potrà anche subire variazioni, ma intanto vediamo alcune attese proroghe:

- **rinvio termine polizze catastrofali imprese. Il Governo ha prorogato al 31 marzo 2026** gli obblighi assicurativi contro i rischi catastrofali delle imprese. Il termine per la sottoscrizione obbligatoria delle polizze assicurative per le **imprese dell'acquacoltura e della pesca**, inizialmente fissato al **31 dicembre 2025** dall'articolo 1 del DL n 39/2025 per:



- le imprese (di qualsiasi dimensione) della pesca e dell'acquacoltura;
- le micro e piccole imprese che esercitano l'attività di somministrazione di alimenti e bevande (di cui dall' articolo 5 della legge n. 287/1991) e turistico-ricettive. **L'obbligo di sottoscrizione della polizza catastrofale ha la seguente tempistica:**
 - grandi imprese: l'obbligo è entrato in vigore dal 1° aprile 2025;
 - medie imprese: l'obbligo è entrato in vigore dal 1° ottobre 2025;
 - micro e piccole imprese: l'obbligo entra in vigore dal 1° gennaio 2026;
 - imprese della pesca e dell'acquacoltura (di qualsiasi dimensione) e micro e piccole imprese turistico-ricettive e della somministrazione: l'obbligo entra in vigore dal 1° aprile 2026.
- **proroga al 31.12.2026 delle garanzie straordinarie del Fondo di garanzia per le PMI.** Il Governo conferma il regime straordinario del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, già attivato durante l'emergenza sanitaria da Covid-19. Il Fondo quindi, fino a tale data, potrà:
 - rilasciare garanzie fino a 5 milioni di euro per singola impresa;
 - mantenere le percentuali di copertura già previste:
 - **80%** per investimenti, start-up e imprese innovative;
 - **50%** per esigenze di liquidità, senza considerazione del rating dell'impresa.
- **proroga delle assemblee societarie da remoto fino al 30 settembre 2026.** La bozza del Decreto Milleproroghe conferma l'ulteriore spostamento della disciplina introdotta dall'articolo 106 del Decreto-Legge n. 18/2020, già rinviata con altre norme precedenti. In particolare, fino al **30 settembre 2026**, società ed enti potranno continuare a:
 - svolgere assemblee interamente da remoto;
 - utilizzare il voto elettronico;
 - ricorrere al rappresentante designato per la raccolta delle deleghe;
 - operare senza necessità di modifiche statutarie specifiche per tali modalità.

Infine, si rinvia l'entrata in vigore al 2027 dei seguenti Testi Unici fiscali:

- Testo Unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali (D. Lgs. 5 novembre 2024, n. 173);
- Testo Unico dei tributi erariali minori (D. Lgs. 5 novembre 2024, n. 174);
- Testo Unico della giustizia tributaria (D. Lgs. 14 novembre 2024, n. 175);
- Testo Unico in materia di versamenti e di riscossione (D. Lgs. 24 marzo 2025 n. 33);
- Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti (D. Lgs. 1° agosto 2025, n. 123).

ACCERTAMENTI FISCALI: GIUNGE AL TERMINE LA PROROGA DEGLI 85 GIORNI

Accertamenti fiscali: cosa cambia dopo il 31 dicembre 2025

Dal 31 dicembre 2025 non si applica più la **proroga dei termini di decadenza di 85 giorni** introdotta con il DL Cura Italia nel 2020.

A chiarirlo è il Decreto Legislativo 81/2025, che segna la fine dell'estensione applicata in fase di accertamento.

Vediamo cosa cambia per i contribuenti, come si modificano le scadenze degli accertamenti fiscali su redditi, IVA, IRAP e 770 e quali sono le eccezioni ancora in vigore.

La proroga di 85 giorni dei termini di accertamento, introdotta dall'art. 67 del DL 18/2020 (Cura Italia), ha avuto grande rilevanza negli anni successivi alla pandemia, prolungando i termini per notificare gli avvisi di accertamento relativi agli anni d'imposta ancora aperti al 17 marzo 2020.



Con l'art. 22 del D. Lgs. 81/2025, **dal 31 dicembre 2025 questa proroga non sarà più applicabile**. Di fatto non si potranno più spostare in avanti di 85 giorni i termini di decadenza degli accertamenti in scadenza.

Le scadenze tornano a seguire i termini ordinari previsti dal DPR 600/1973 (per imposte sui redditi) e dal DPR 633/1972 (per IVA).

Secondo la normativa vigente:

- se la dichiarazione è **presentata regolarmente**, l'Agenzia ha **5 anni** per notificare l'accertamento (es: redditi 2019 dichiarati nel 2020 → accertamento entro il 31 dicembre 2025);
- se la dichiarazione è omessa, il termine si estende a 7 anni (es: dichiarazione 2017 omessa → accertamento entro il 31 dicembre 2025).

Ecco la tabella aggiornata delle scadenze

Anno d'imposta	Dichiarazione presentata nel	Termine accertamento ordinario	Termine per omessa dichiarazione
2016	2017	31 dicembre 2022 (già scaduto)	31 dicembre 2024 (con proroga al 26/03/2025)
2017	2018	31 dicembre 2023 (con proroga al 25/03/2024)	31 dicembre 2025
2018	2019	31 dicembre 2024 (non prorogabile)	31 dicembre 2026
2019	2020	31 dicembre 2025	31 dicembre 2027
2020	2021	31 dicembre 2026	31 dicembre 2028
2021	2022	31 dicembre 2027	31 dicembre 2029
2022	2023	31 dicembre 2028	31 dicembre 2030

Attenzione al fatto che per le dichiarazioni 2019 presentate regolarmente, non si applica più la proroga di 85 giorni. L'accertamento andava notificato entro il 31 dicembre 2025.

Un'altra importante novità riguarda la fine del raddoppio dei termini per le violazioni che costituiscono reato penale tributario.

La Legge 208/2015 ha abrogato questa possibilità a partire dai periodi d'imposta dal 2016 in poi.

Per l'anno 2016 (Redditi 2017) non si applica più alcun raddoppio, anche in presenza di denuncia penale.

Tuttavia, per l'anno 2014, in caso di omessa dichiarazione e denuncia per reati tributari, resta applicabile il vecchio sistema: il termine resta al 31 dicembre 2025, sfruttando il vecchio raddoppio pre-2016.

PERDITE FISCALI E CONTRIBUTI COVID: CHIARIMENTI DAL MEF

Con interrogazione parlamentare di ottobre si chiarisce il trattamento fiscale dei contributi Covid ai fini delle perdite fiscali

Con interrogazione parlamentare n 5-04589 del 29.10.2025 è stato chiarito il trattamento fiscale dei contributi Covid.

Questo tema ha sollevato dubbi soprattutto in relazione alla loro incidenza sul riporto delle perdite fiscali di periodo, come evidenziato dalla recente interrogazione parlamentare.

In particolare, ci si riferisce a comunicazioni inviate alle imprese dall'Agenzia delle Entrate per contestazioni riguardanti non la mancanza dei requisiti richiesti per l'accesso agli aiuti, quanto il riporto delle perdite.



L'Agenzia ha adottato un approccio che qualifica i contributi concessi durante il periodo pandemico da Covid-19 come "proventi esenti", influenzando in tal modo la possibilità di riportare le perdite fiscali maturate negli esercizi in cui sono stati percepiti i contributi.

In sostanza, l'Agenzia ritiene che tali aiuti, qualificandosi come "proventi esenti", debbano essere defalcati dal calcolo delle perdite fiscali riportabili da un anno all'altro, ai sensi del terzo periodo del comma 1 dell'articolo 84 del Tuir.

Pertanto, le imprese che hanno incassato i contributi e che hanno chiuso i periodi d'imposta interessati in perdita fiscale, avrebbero dovuto depurare l'importo delle perdite (ai fini del riporto a nuovo) dagli aiuti ricevuti, qualificandoli quali proventi esenti in base all'articolo 84 del Tuir.

Questa qualificazione si basa sulla lettura dell'articolo 10-*bis* del Decreto-Legge n. 137/2020 (decreto "Ristori"), che esclude i contributi Covid dalla formazione del reddito imponibile: *"I contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917"*.

Come si evince anche dalla Risoluzione AE n 126/2005 la qualificazione di "provento esente", è attribuibile a quei proventi che non concorrono a formare il reddito imponibile per disposizioni aventi natura meramente agevolativa.

Diversamente, la nozione di proventi "*esclusi*" riguarda più propriamente quei componenti di reddito che non sono tassati per esigenze di carattere strutturale, in quanto già tassati o da tassare in futuro.

Per quanto riguarda, invece, il riporto delle perdite fiscali, il citato articolo 10-*bis* nulla prevede, richiamando espressamente solo le norme rilevanti ai fini della deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali.

Ciò diversamente da quanto previsto, ad esempio, dall'articolo 1, comma 310, della Legge n. 244/2007, con il quale il legislatore, adottando una norma di interpretazione autentica, ha espressamente previsto l'irrelevanza, anche in relazione alle perdite fiscali riportabili, dei contributi erogati alle imprese di trasporto pubbliche, richiamando, in tal senso, espressamente l'articolo 84 del Tuir.

Dato che la detassazione dei contributi Covid prevista dall'articolo 10-*bis* costituisce una norma agevolativa, la stessa, in base ai principi generali, non è suscettibile di interpretazioni estensive od analogiche.

Pertanto, ne deriva che, se il legislatore avesse inteso escludere tali contributi dal meccanismo di riduzione delle perdite previsto dall'articolo 84 del Tuir, avrebbe dovuto prevederlo espressamente, come nel caso della determinazione del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir.

La risposta fornita alla Commissione Finanze della Camera dei deputati, all'interrogazione a risposta immediata del 29 ottobre 2025, ha confermato l'interpretazione dell'Agenzia in merito al riporto delle perdite: **l'assenza di una deroga esplicita è considerata indicativa della volontà normativa di ritenere i contributi Covid come proventi esenti e, quindi, rilevanti ai fini della disciplina del riporto delle perdite fiscali.**

DELEGA UNICA SERVIZI ONLINE AGENZIA ENTRATE E RISCOSSIONE: DALL'8 DICEMBRE 2025 E' SUFFICIENTE UNA COMUNICAZIONE. ECCO TUTTE LE REGOLE DA SEGUIRE.

Dall'8 dicembre 2025 è operativa una nuova procedura solo telematica che consente ai contribuenti di conferire una delega unica al proprio intermediario (commercialista, consulente, CAF/intermediario abilitato) per l'accesso e l'operatività nell'area riservata sia dell'Agenzia delle Entrate, sia dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Con **un'unica comunicazione** si attiva il mandato per uno o più servizi online dei due enti, con scadenze uniformate e rinnovi più semplici.

Per accompagnare il passaggio al nuovo sistema, Entrate e Riscossione mettono a disposizione una guida dedicata sui rispettivi siti con:

- istruzioni operative per l'attivazione;
- regole aggiornate per cittadini ed intermediari.

Inoltre, nelle aree riservate degli intermediari è disponibile un **file con l'elenco delle deleghe attive e le scadenze**, utile per pianificare rinnovi e verifiche, soprattutto in vista del **termine del 28 febbraio 2027 per le deleghe "storiche"**.

È un passo concreto di **semplificazione**: unifica regole, modalità e scadenze delle deleghe, riducendo adempimenti ripetitivi e rendendo più lineare la gestione operativa per studi e contribuenti.

In più, vengono chiariti tempi di validità e "fase di transizione" per le deleghe già attive.

La delega unica permette di autorizzare l'intermediario ad utilizzare, per conto del contribuente, **uno o più servizi digitali** disponibili:

- sul sito dell'**Agenzia delle Entrate** (Entrate);
- nell'area **Equipro** sul sito dell'**Agenzia delle Entrate-Riscossione** (Riscossione).

La misura nasce dall'art. 21 del D. Lgs. n. 1/2024 ed è attuata dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 2 ottobre 2024: l'obiettivo è uniformare comunicazione, rinnovo e scadenze delle deleghe, evitando doppie procedure.

Le nuove deleghe, attivate dall'8 dicembre 2025:

- restano efficaci fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di conferimento;
- possono cessare prima solo in caso di **revoca** (da parte del contribuente) o **rinuncia** (da parte dell'intermediario).

Esempio pratico: se la delega è stata attivata nel 2025, la validità arriva fino al **31 dicembre 2029**, salvo revoca/rinuncia.

Le deleghe già attive al 5 dicembre 2025 restano valide fino alla loro scadenza naturale, ma comunque non oltre il 28 febbraio 2027 (se non ancora scadute).

Questa "deadline" serve a traghettare il sistema verso l'unificazione completa, senza lasciare in vita deleghe con regole diverse troppo a lungo.

Per l'attivazione della delega, il contribuente può procedere in autonomia oppure tramite intermediario.

1) Attivazione diretta del contribuente

Il contribuente accede alla propria area riservata sul sito dell'Agenzia delle Entrate con: **SPID**, oppure **CIE**, oppure **CNS**, ed indica:

- intermediario incaricato;
- **servizi** da delegare (uno o più, tra Entrate e/o Riscossione).

2) Attivazione tramite intermediario

In alternativa, la comunicazione può essere effettuata dall'intermediario con **modalità esclusivamente digitali**.



Prima dell'attivazione telematica resta necessario l'**accordo/mandato** tra contribuente ed intermediario, che può essere stipulato **in cartaceo od in formato digitale**.

Per evitare "buchi" di operatività, il rinnovo di una delega in scadenza potrà essere comunicato a partire dal 2 ottobre dell'ultimo anno di validità.

In questo modo, la delega rinnovata risulterà nuovamente attiva dal **1° gennaio dell'anno successivo**.

Per quanto riguarda i servizi online delegabili per **Agenzia delle Entrate**, nella prima fase rientrano, tra gli altri:

- Cassetto fiscale delegato;
- Fatturazione elettronica e corrispettivi telematici, tra cui:
 - consultazione ed acquisizione delle **fatture elettroniche** (o duplicati informatici);
 - consultazione dei dati rilevanti **IVA**;
 - registrazione dell'**indirizzo telematico**;
 - fatturazione elettronica e **conservazione**;
 - accreditamento e censimento dispositivi;
 - acquisizione dei **dati ISA**;
 - acquisizione dei dati per la proposta di concordato preventivo biennale.

- Servizi disponibili in Equipro per Agenzia Entrate-Riscossione

Equipro è l'area riservata ai professionisti sul sito di Riscossione.

Tra i servizi citati:

- consultazione della **situazione debitoria** (cartelle ed avvisi dal **2000**);
- consultazione dei piani di rateizzazione;
- **pagamento** cartelle ed avvisi;
- richiesta online di rateizzazione fino a 120.000 euro;
- invio istanze di sospensione legale della riscossione;
- gestione delle istanze di **definizione agevolata**;
- assistenza, informazioni e prenotazione di un appuntamento in **videochiamata**.

POS E REGISTRATORI DI CASSA: REGOLE PER COLLEGARLI DAL 1° GENNAIO 2026

Dal 1° gennaio 2026 i Pos ed i registratori di cassa sono collegati per un puntuale rilevamento dei corrispettivi: le regole dell'Agenzia delle Entrate per collegarli

Dal 1° gennaio 2026, il registratore di cassa può memorizzare sempre le informazioni di tutte le transazioni elettroniche, tranne i dati sensibili del cliente, e trasmettere all'Agenzia delle Entrate l'importo complessivo dei pagamenti elettronici giornalieri acquisiti dall'esercente anche indipendentemente dalla registrazione dei corrispettivi.

A tale fine, con il Provvedimento n. 424470 del 31 ottobre 2025, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato le regole per dare attuazione alle disposizioni dell'articolo 1, commi 74 e 77, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025).

In particolare, si tratta delle modalità operative per il collegamento tra lo strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici e lo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati i dati dei corrispettivi.

L'Agenzia delle Entrate ha evidenziato che la soluzione adottata, frutto del confronto con le associazioni di categoria, non prevede un collegamento fisico, ma l'utilizzo di un servizio online *ad hoc* che sarà messo a disposizione in area riservata sul sito dell'Agenzia.

Infatti, nella pratica il servizio per adempiere sarà reso disponibile nei **primi giorni del mese di marzo**.

Al momento quindi sul sito dell'Agenzia delle Entrate, e in particolare sul portale Fatture e Corrispettivi, **non è disponibile la procedura telematica**. Bisognerà attendere ancora e nello specifico, come indicato nel provvedimento già menzionato, sarà un **avviso** sul portale istituzionale dell'Agenzia ad annunciare la data effettiva di lancio.

Viene anche precisato che per gli strumenti di pagamento già in uso al 1° gennaio 2026 od utilizzati tra l'1 ed il 31 gennaio 2026 è previsto un termine di 45 giorni decorrenti dalla messa a disposizione del servizio online per completare la registrazione.

Una volta a regime, per la prima associazione o per eventuali variazioni, la registrazione dovrà essere sempre effettuata a partire dal sesto giorno del secondo mese successivo alla data di effettiva disponibilità dello strumento di pagamento elettronico e comunque entro l'ultimo giorno lavorativo dello stesso mese.

Vediamo ulteriori dettagli.

Il collegamento tra gli strumenti di pagamento elettronico e gli strumenti di certificazione dei corrispettivi è effettuato esclusivamente utilizzando le apposite funzionalità web disponibili nell'area riservata. I soggetti obbligati effettuano il collegamento registrando il dato identificativo univoco di ogni strumento di pagamento elettronico utilizzato, in abbinamento al dato identificativo univoco di ogni strumento di certificazione dei corrispettivi, preventivamente censito ed attivato, nell'area riservata.

Al fine di garantire il corretto svolgimento delle eventuali attività di controllo dell'Amministrazione finanziaria, i soggetti obbligati registrano anche l'indirizzo dell'unità locale presso la quale sono utilizzati gli strumenti di pagamento elettronico. Il collegamento è effettuato direttamente dai soggetti obbligati anche tramite un soggetto, con delega al servizio "Accreditamento e censimento dispositivi" del portale "Fatture e Corrispettivi" di cui al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 375356 del 2 ottobre 2024 e successive modificazioni. Nel caso in cui la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri siano effettuate utilizzando la procedura web, di cui al punto 1.11 del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, n. 182017 del 28 ottobre 2016 come modificato dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, n. 99297 del 18 aprile 2019, il collegamento è effettuato dai soggetti obbligati utilizzando le apposite funzionalità rese disponibili nella medesima procedura web.

I soggetti obbligati aggiornano i dati a seguito di variazioni dei collegamenti.

Con riferimento agli strumenti di pagamento elettronico, a disposizione dei soggetti obbligati, per i quali nel mese di gennaio 2026 è in vigore un Contratto di convenzionamento, il collegamento è effettuato entro 45 giorni a partire dalla data di messa a disposizione nell'area riservata del servizio web.

La data di messa a disposizione del citato servizio web sarà resa nota con apposito avviso pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

Per gli strumenti di pagamento elettronico per i quali il Contratto di convenzionamento è stipulato successivamente al 31 gennaio 2026, il collegamento è effettuato **a partire dal sesto giorno del secondo mese successivo alla data di effettiva disponibilità dello strumento di pagamento** elettronico ed entro l'ultimo giorno lavorativo dello stesso mese. Il sabato è considerato giorno non lavorativo.

Non saranno comunque considerate tardive le operazioni di collegamento di cui al punto 2.1. del Provvedimento effettuate entro l'ultimo giorno del mese. I termini si applicano anche nei casi in cui venga modificato il collegamento di uno strumento di pagamento elettronico già precedentemente associato.

La memorizzazione puntuale dei dati dei pagamenti elettronici è effettuata al momento della registrazione delle operazioni di vendita o prestazione con lo strumento di certificazione dei

corrispettivi, riportando nel documento commerciale le forme di pagamento utilizzate ed il relativo ammontare.

I dati dei pagamenti elettronici memorizzati sono trasmessi giornalmente in forma aggregata in conformità alle specifiche tecniche dei provvedimenti relativi agli strumenti di certificazione dei corrispettivi di cui al punto 1.2 del Provvedimento in oggetto.

DOMANDE E RISPOSTE

“È possibile svolgere attività di lavoro sportivo dilettantistico con partita Iva, in regime forfettario (codice Ateco 85.51.01 - Insegnamento di pilates fornito da insegnanti e istruttori indipendenti), e, nel contempo, stipulare un contratto di collaborazione coordinata e continuativa con una ASD, come tecnico sportivo dilettante, incaricato dell'organizzazione delle attività sportive della ASD? Il contratto di co.co.co. prevede 24 ore settimanali, al netto dell'eventuale assistenza agli atleti impegnati in attività agonistiche. Nel calcolo della soglia di 15.000 euro, per l'esenzione dalla ritenuta d'acconto ai fini della compilazione dell'autocertificazione, che tale soggetto deve rilasciare alla ASD che gli eroga il compenso come tecnico sportivo, questo soggetto deve tenere conto anche degli incassi relativi alla partita Iva, oppure solo degli introiti derivanti dal contratto di co.co.co.?”

La risposta al primo quesito è positiva. Trattandosi di attività diverse, ancorché entrambe nell'ambito sportivo, svolte nei confronti di soggetti diversi, non si rilevano elementi di incompatibilità, né si rilevano disposizioni di alcun tipo che vietino la suddetta contemporaneità. L'elemento essenziale consiste nella permanente separazione tra i soggetti clienti dell'attività autonoma ed il soggetto con il quale si è stipulato il contratto di co.co.co.

Per quanto riguarda, poi, il superamento della soglia dei 15.000 euro di esenzione per l'applicazione della ritenuta d'acconto, la dichiarazione da rilasciare alla ASD committente deve tenere conto anche degli incassi derivanti dall'attività autonoma, trattandosi, pure in questo secondo caso, di attività sportiva. Infatti, l'articolo 36, comma 6, del D. Lgs. 36/2021, che riordina e riforma le disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché il lavoro sportivo, stabilisce che «i compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo non costituiscono base imponibile fino all'importo complessivo annuo di 15.000 euro».

“Si chiede se, a seguito della Riforma del lavoro sportivo ex D. Lgs. 36/2021, la moglie, titolare di partita Iva in regime forfettario, che percepisce compensi annui da una ASD, come lavoratrice sportiva, per un importo non superiore a 15.000 euro, e, allo stesso tempo, è titolare di redditi da fabbricati inferiori a 2.840,51 euro, può essere considerato a carico del marito. Il coniuge può scaricare le cure odontoiatriche della moglie? In caso affermativo, è corretto intestare le fatture al marito e, nella descrizione, inserire la dicitura «per prestazioni mediche effettuate nei confronti del coniuge a carico»?”

La disponibilità esclusiva, nel periodo d'imposta di riferimento, di compensi di lavoro sportivo in regime forfettario, corrisposti da una ASD, di ammontare non superiore al limite di 15.000 euro, è redditualmente esente (art. 36 del D. Lgs. 36/2021) e, pertanto, il percipiente potrà qualificarsi come familiare fiscalmente a carico del familiare (coniuge), non rinvenendosi a questo proposito, nella normativa di riferimento, una esplicita deroga. Rileva, invece, la disponibilità dei redditi fondiari, che, tuttavia, risultano essere, nel caso specifico, inferiori al limite di 2.840,51 euro,



disposto dall'art. 12 del DPR 917/1986, Tuir. Tenuto conto di queste evidenze, il marito (se l'ammontare del suo reddito rientra nei parametri previsti dall'art. 15, comma 3-bis, del Tuir) potrà portare in detrazione le spese per le prestazioni sanitarie sostenute a favore della moglie; in relazione alle quali si conferma, anche, la coerenza del documento fiscale secondo l'impostazione formale evidenziata nel quesito.

“Il maestro di sci, libero professionista con partita Iva in regime forfettario, che non ha l'iscrizione alla Camera di Commercio, ma ha l'obbligo di iscrizione previdenziale alla gestione commercianti Inps, può fruire dell'agevolazione prevista dall'articolo 1, comma 186, della Legge 207/2024 (consistente nella riduzione contributiva del 50%), prevista per i soggetti che si iscrivono per la prima volta nell'anno 2025 a tale gestione? Il dubbio nasce dal fatto che i maestri di sci sono categorie particolari di lavoratori autonomi, per i quali vi è l'obbligo di iscrizione previdenziale alla gestione commercianti Inps, nonostante non vi sia l'iscrizione alla Camera di Commercio, e che il reddito che dichiarano è di lavoro autonomo, e non d'impresa”.

La Circolare Inps n. 83 del 24 aprile 2025, al punto 2, definisce i beneficiari dell'agevolazione in questione, precisando che, «in ordine alla definizione della platea dei beneficiari, la lettura sistematica del primo e del terzo periodo del comma 186 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2025 (Legge 207/2024) individua i seguenti soggetti: - titolari di ditte individuali e familiari che percepiscono redditi di impresa, anche in regime forfettario; - soci di società, sia di persone che di capitali (Srl); - coadiuvanti e coadiutori familiari dei titolari come sopra individuati». In ogni caso, la norma citata ribadisce che i redditi agevolabili sono i redditi d'impresa (definiti dall'art. 55 del DPR 917/1986, Tuir). Peraltro, dal mese di gennaio 2025, ai maestri di sci in regime fiscale forfettario, che avevano optato per l'applicazione del regime contributivo agevolato, sono iniziate a pervenire le lettere di alcune direzioni provinciali Inps, con le quali si comunica, in un caso, l'indebita fruizione dell'agevolazione contributiva ed il recupero della contribuzione non versata e, nell'altro caso, la revoca del regime contributivo agevolato.

“Sono il Presidente di una ASD, in regime ex Legge 398/1991. Nove anni fa, acquistammo un furgone usato, per adibirlo esclusivamente alle attività istituzionali. Dovendo ora venderlo, chiedo se la vendita abbia rilevanza fiscale ai fini delle imposte dirette”.

Trattandosi di un bene strumentale usato esclusivamente per attività istituzionali, ed acquistato in regime ex Legge 398/1991, la corrispondente cessione del furgone non ha rilevanza fiscale ai fini delle imposte dirette. Non si tratta, infatti, di un ricavo, bensì di una cessione di un cespite partecipante al patrimonio, che, come tale, non partecipa alla formazione del reddito.

“Si chiede conferma circa l'assoggettabilità Iva dei corrispettivi riscossi tramite stacco dei biglietti, da un blocchetto timbrato Siae, acquistati dagli spettatori per assistere ad una partita di calcio, organizzata da una ASD operante in regime forfettario, ex Legge 398/1991.

Anche se i corrispettivi riscossi dalla ASD operante in regime forfettario, ex Legge 398/1991, sono esenti dall'obbligo di certificazione mediante misuratori fiscali o biglietterie automatizzate, in base all'articolo 6, comma 11, della Legge 133/1999, «a decorrere dal 1° gennaio 2000, per tutti gli spettacoli cinematografici e per gli spettacoli sportivi per ingressi di prezzo fino a lire 25.000 (€

12,91) nette, l'aliquota dell'Iva è fissata nella misura del 10 per cento». Ne segue che, per importi superiori a 12,91 euro, l'aliquota Iva da applicare è quella del 22%.

“Lo statuto di una ASD, costituita per atto pubblico, ma senza personalità giuridica, prevede che, nelle assemblee, il socio assente possa farsi rappresentare da un altro socio, conferendogli la delega. Il delegato può avere al massimo due deleghe. Si chiede se il voto del delegato si conteggia per uno oppure per il numero dei deleganti.”

La delega di poteri è il trasferimento formale di autorità e responsabilità da una persona (delegante) ad un'altra (delegato), affinché quest'ultima agisca in suo nome. Il socio delegato è, quindi, il rappresentante dei soci deleganti ed esercita il diritto di voto per loro conto. Conseguentemente, fatta salva una diversa previsione dello statuto, il delegato è portatore di tanti voti, oltre al suo, quante sono le deleghe affidategli (art. 2372 del Codice civile). Nel caso descritto dal quesito, lo statuto dell'associazione prevede un massimo di due deleghe e, quindi, il socio delegato può arrivare ad esprimere un massimo di tre voti (il suo e quello dei due deleganti).

Lo Studio resta a disposizione per ogni chiarimento ed assistenza

Studio Cassinis

STUDIO CASSINIS
Dottori Commercialisti & Avvocati

Via Fieno, 3
20123 Milano
Tel. +39 02 31 32 36

Via Barberini, 47
00187 Roma
Tel. + 39 02 31 32 36

Web: www.studiocassinis.com
e-mail: info@studiocassinis.com

